

Studio legale

Avvocato Adalberto Gottardi

Corso Nizza n. 28 - 12100 CUNEO

PARERE PRO VERITATE

Su richiesta del Dott. Giorgio Berloff, Presidente dell'“Unione Nazionale Chinesiologi”, provvedo a fornire un breve parere in merito al comunicato del CISM - Comitato Italiano Scienze Motorie comparso su Facebook, ove si legge:

“Nuovo DPCM (si intravede uno spiraglio)

Ecco quanto emerso in seguito ad ultimo parere dei nostri avvocati

Autorizzazione Esercizio dell'attività professionale del Chinesiologo LM67

Posso esercitare

La risposta è SI

Purché tali attività

- Siano prescritte da un Medico

-Siano attività su base Terapeutica, Compensativa e Rieducativa

-Si svolgano nel rispetto delle norme anti covid

Tali attività, possono essere svolte in ogni zona (Rossa, Arancione, Gialla, Bianca), in quanto di natura Terapeutica

Come muoversi. E' necessario produrre una dichiarazione al comune, alla provincia ed al prefetto, in cui si comunica tipologia e la frequenza delle attività svolte (attività svolte in tali giorni, in tali orari, su prescrizione medica)

Si produce una comunicazione cautelare, indicando richiesta di risposta entro un termine prefissato (5,10, 20 gg), in cui si specifica che il silenzio alla risposta verrà considerato come assenso.

Vi terremo aggiornati”

Tel. 0171.605579- Fax 0171.480461

gottardi.adalberto@libero.it – adalberto.gottardi@ordineavvocaticuneo.eu

C.F. GTTDBR83M20D205C - P. IVA 03504210042

Tale comunicazione, a parere del sottoscritto, risulta del tutto fuorviante, non condivisibile e quindi da censurarsi, in quanto la figura del chinesiologo non è giuridicamente equiparabile a quella di un fisioterapista né tantomeno di un medico.

Il Chinesiologo infatti è un esperto del movimento umano che, a differenza della figura medica, non ha la facoltà di intervenire sulla patologia con la terapia. L'ambito patologico terapeutico definito nel codice di deontologia medica ci conduce infatti al contesto sanitario dal quale il chinesiologo viene escluso.

Di conseguenza nessun medico potrebbe legittimamente autorizzare, tramite apposita prescrizione, l'esercizio di attività terapeutica da parte di un chinesiologo, attività come detto riservata alle professioni sanitarie.

Parimenti risulterebbe illegale l'attestazione al Comune, alla Provincia ed al Prefetto della tipologia e della frequenza della detta attività, con fissazione di un termine a piacimento (5, 10, 20 gg) per ricevere risposta, facendo valere in mancanza il silenzio assenso.

In conclusione, l'eventuale svolgimento di attività terapeutica da parte di un chinesiologo risulterebbe inammissibile e, stante le attuali limitazioni, sarebbe altresì passibile di provvedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità, così come sarebbe penalmente perseguibile in quanto integrerebbe esercizio abusivo della professione medica.

In fede.

Cuneo, 23 marzo 2021

Avv. Adalberto Gottardi

